



COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE
E DELL'AREA ATTIGUA, ADIBITA AD USO PUBBLICO, DETTA "ANFITEATRO"
SITI IN LOCALITA' LIBIANO – COMUNE DI SAN LEO (RN)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/03/2019

REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE E DELL'AREA ATTIGUA, ADIBITA AD USO PUBBLICO, DETTA "ANFITEATRO, SITI IN LOCALITÀ LIBIANO – COMUNE DI SAN LEO (RN)

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12/03/2019)

Art. 1

Oggetto del presente Regolamento è il Campo Comunale di calcetto e dell'area attigua, adibita ad uso pubblico, detta "Anfiteatro ubicati il località Libiano del Comune di San Leo (RN).

Il funzionamento del campo di calcetto e dell'area attigua, adibita ad uso pubblico, detta "Anfiteatro è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2

L'uso del Campo Comunale di calcetto è consentito ai singoli di qualsiasi età.

Per gruppi organizzati, Associazioni e Società Sportive l'utilizzo del campo potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3

Il Campo Comunale di calcetto deve essere utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto ed è aperto:

- dalle ore 10.00 alle ore 12.30,
- dalle ore 17.00 alle ore 19.30,
- dalle ore 20.30 alle ore 23.00.

Detti orari saranno resi noti al pubblico mediante apposizione di apposito cartello posto all'ingresso del campo stesso.

Art. 4

Tutte le persone che frequentano il Campo Comunale da calcetto, siano esse adulte, ragazzi o bambini, sono tenute a seguire le presenti norme del Regolamento.

Alle persone che non rispettano il presente Regolamento sarà interdetto l'accesso al campo.

Art.5

E' obbligatoria la frequenza in abiti e comportamento decorosi.

Sono vietati schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi dell'ambiente educativo del luogo.

Art. 6

E' assolutamente vietato fumare all'interno del campo di calcetto, introdurvi animali, biciclette, ciclomotori o motocicli.

E' altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere.

E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da calcetto pulito al termine del gioco e senza lasciare immondizie sullo spazio di gioco e nelle aree limitrofe.

E' fatto divieto di parcheggiare biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione campo; detti veicoli andranno posteggiati nelle aree previste a tale scopo.

Art. 7

Nel periodo di utilizzo del campo di calcetto, i singoli e/o associazioni sono responsabili sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno arrecato da azioni ed omissioni sia a se stessi che a terzi (passanti, spettatori, accompagnatori, immobili vicini, etc.).

Art. 8

Il campo di calcetto è usufruibile tutti i giorni a titolo gratuito, fatti salvi impedimenti per tornei o prenotazioni di singoli o gruppi.

Art. 9

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant'altro smarrito o rotto presso il campo di calcetto o nelle aree pubbliche limitrofe.

Art. 10

Sono a carico delle Associazioni i pagamenti di qualsiasi tasse e/o spese varie per l'organizzazione e lo

svolgimento di corsi, competizioni, manifestazioni dalle stesse organizzate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare modifiche od aggiunte al presente Regolamento, quando necessario.

Art. 12

Il Comando Polizia Municipale - Unione di Comuni Valmarecchia, è incaricato dei controlli e dell'irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento, applicando gli importi previsti all'art.7/bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000: sanzioni da 25,00 a 500,00 euro e ss.mm.ii..

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dal Codice Civile ed ad ogni altra norma legislativa in materia.

Art. 13

Copia del presente Regolamento verrà affissa all'ingresso dell'area del campo di calcetto e dovrà essere tenuta a disposizione del Pubblico presso gli Uffici Comunali affinché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 14

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.